



AZIENDA SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI
CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

In data 22.06.2016, nella sede amministrativa e legale della ASL di Cagliari, in Via Piero della Francesca n. 1 Selargius (CA), con il presente contratto, a valere ad ogni effetto di legge, redatto in duplice copia, stipulato

tra

la ASL di Cagliari, sedente in Selargius (CA), via Piero della Francesca n. 1, rappresentata dal Direttore amministrativo, dott.ssa Antonella Carreras, su delega del Commissario straordinario e legale rappresentante della ASL, dott.ssa Savina Ortu (nota n. 21243 del 20.02.2015), di seguito denominata *Azienda*

e

la dott.ssa Marina Velluzzi nata a Cagliari (CA) il 14.05.1963, di seguito denominata *Collaboratore*;

PREMESSO

- che con deliberazione n. 556 del 10.06.2016 è stata approvata la graduatoria di merito ed autorizzato il conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa della durata 6 mesi, per la figura di Medico Psichiatra esperto in tematiche relative al consumo di alcol ed alla sua prevenzione, da impiegare nell'ambito del Progetto "Fetopatia alcolica derivante dal consumo di alcol in gravidanza in una popolazione di donne sarde", da svolgersi presso le Strutture di Ginecologia-Ostetricia ed i Consultori delle AA.SS.LL. della Regione Sardegna e predisposto dal Responsabile del Centro per il trattamento dei disturbi correlati ad alcol e gioco d'azzardo - Dipartimento Salute Mentale;
- che la ASL di Cagliari ha proceduto alla chiamata della vincitrice dott.ssa Marina Velluzzi;
- che il *Collaboratore* si è reso disponibile a prestare stabilmente la propria attività e, in particolare, a svolgere in favore dell'*Azienda* le prestazioni professionali afferenti al predetto Progetto;
- che le parti sono concordi nello stipulare un contratto di collaborazione coordinata e continuativa della durata di 6 mesi, senza vincolo di subordinazione, disciplinato ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30) e ss.mm.ii, Titolo VII - Capo I;
- che le prestazioni professionali oggetto del presente contratto, di seguito specificate, sono di natura temporanea ed altamente qualificata;
- che il presente contratto non può essere rinnovato e l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il Progetto sopra menzionato e per ritardi non imputabili al *Collaboratore*, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO DI SEGUITO RIPORTATO

Art. 1

Natura dell'incarico

L'incarico ha natura di collaborazione coordinata e continuativa e viene conferito ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (*Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30*) e ss.mm.ii, Titolo VII - Capo I.

Art. 2

Oggetto dell'incarico

- L'incarico oggetto del presente contratto e le mansioni ad esso afferenti, si collocano nell'ambito di prestazioni professionali qualificate riconducibili alle attività proprie del profilo professionale di Medico Psichiatra esperto in tematiche relative al consumo di alcol ed alla sua prevenzione, da impiegare nell'ambito del Progetto "*Fetopatia alcolica derivante dal consumo di alcol in gravidanza in una popolazione di donne sarde*", da svolgersi presso le Strutture di Ginecologia-Ostetricia ed i Consultori delle AA.SS.LL. della Regione Sardegna ed il Centro e predisposto dal Responsabile del Centro per il trattamento dei disturbi correlati ad alcol e gioco d'azzardo - Dipartimento Salute Mentale;

Le specifiche attività oggetto dell'incarico consistono in:

- somministrazione di questionari ai soggetti intervistati, preventivamente istruiti sullo scopo della ricerca e che abbiano espresso il proprio consenso;
- informazione dei soggetti di cui sopra allo scopo di illustrare gli effetti negativi sulla salute fetale prodotti dal consumo di alcol;
- ripresentazione del questionario, al fine di identificare quanto l'informazione abbia influito nella dissuasione dal consumo di alcol.

Art. 3

Obiettivi

Il progetto in esame ha i seguenti obiettivi:

- Identificare la reale conoscenza che la popolazione femminile sarda (donne gravide e nel primo puerperio) ha della fetopatia alcolica e promuovere la sua prevenzione;
- Monitorare il consumo di alcol in gravidanza e nel primo puerperio, l'eventuale abuso e le condizioni correlate al suo uso, quali lo stato psicologico e psicopatologico dei soggetti coinvolti.

Art. 4

Modalità di svolgimento della prestazione

Le prestazioni dovute dal *Collaboratore* sono rese nel rispetto dei tempi e delle modalità all'uopo specificate dalla *Azienda*.

Il *Collaboratore*, pur stabilendo autonomamente le modalità di espletamento delle singole attività dovute, è tenuto ad intrattenere rapporti con l'*Azienda*, ovvero con i referenti da questa indicati, garantendo orari di lavoro funzionali alla realizzazione delle attività da eseguire, qualora queste comportino la collaborazione dei dipendenti.



All'uopo il *Collaboratore* è tenuto a rapportarsi con il Responsabile del Servizio di riferimento, in modo da garantire la realizzazione di tutti gli obiettivi afferenti al progetto.

Il *Collaboratore*, compatibilmente con gli impegni assunti con il presente contratto e con le dichiarazioni dallo stesso rese, è libero di prestare la propria attività lavorativa in favore di terzi, purché questa non si ponga in concorrenza con l'attività posta in essere dall'*Azienda*. Nel caso in esame il *Collaboratore* esegue dette attività nel pieno rispetto del dovere di riservatezza.

Art. 5

Durata dell'incarico

Il presente incarico è conferito per la durata di 6 mesi, con decorrenza dal 01.07.2016 al 31/12/2016.

Nel corso del periodo di vigenza del rapporto, il *Collaboratore* ha facoltà di chiedere la sospensione temporanea delle prestazioni dovute, per un periodo non retribuito non superiore a 30 giorni, anche consecutivi, previa comunicazione all'*Azienda* e compatibilmente alle esigenze di questa.

Il *Collaboratore* ha altresì facoltà di interrompere la collaborazione per un periodo di 30 giorni in presenza di gravi e giustificati motivi (a titolo esemplificativo: malattia, infortunio, gravi necessità familiari) e per tutto il periodo di astensione obbligatoria in caso di maternità/paternità, previa comunicazione all'*Azienda*.

Il *Collaboratore*, al fine di consentire all'*Azienda* l'adozione di soluzioni alternative, è tenuto a comunicare tempestivamente gli impedimenti che si frappongono all'esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto.

Il presente contratto non può essere oggetto di rinnovo e l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il Progetto sopra menzionato e per ritardi non imputabili al *Collaboratore*, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.

Art. 6

Sede di lavoro

La sede di lavoro è stabilita presso il Centro per il trattamento dei disturbi correlati ad alcol e gioco d'azzardo e le Strutture di Ginecologia-Ostetricia ed i Consultori delle AA.SS.LL. della Regione Sardegna.

Art. 7

Organizzazione

L'*Azienda* mette a disposizione del *Collaboratore* i luoghi di lavoro, gli strumenti e l'organizzazione necessari per l'espletamento dell'incarico. Il *Collaboratore*, di contro, è tenuto a coordinare la propria attività lavorativa con gli Uffici e/o Servizi aziendali preposti.

Art. 8

Compenso

Compenso lordo annuo per il professionista, per il periodo di 6 mesi, pari a € 5.911,16 (calcolato sul costo aziendale complessivo di € 7.000,00), da intendersi al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, comprensivo di IVA se dovuta, suscettibile di variazione in aumento in relazione alla dichiarazione individuale del *Collaboratore* ai fini INPS, INAIL e/o di variazioni di aliquota in aumento o in diminuzione per disposizione di legge;



Il compenso professionale in favore del *Collaboratore* è stabilito e giustificato in relazione all'impegno lavorativo prestato e da corrispondere previa attestazione, da parte del responsabile del progetto, del regolare svolgimento delle attività per il periodo di riferimento.

Non sono previsti rimborsi spese per eventuali costi sostenuti dal professionista nell'ambito delle prestazioni ed attività in oggetto. Il *Collaboratore* presenterà periodiche relazioni circa lo svolgimento dell'incarico, sottoscritte dal dirigente responsabile.

Il compenso spettante è corrisposto, a mezzo accredito sul conto corrente postale/bancario previa verifica dell'attestazione a firma del dirigente responsabile, del regolare svolgimento dell'incarico nel periodo di riferimento.

Il presente compenso è comprensivo di ogni onere e spesa e nessun ulteriore rimborso sarà dovuto.

Art. 9

Recesso

Nel caso in cui il committente si avvalga della facoltà di recedere anticipatamente dal contratto in modo unilaterale dovrà comunicarlo con un preavviso di almeno quindici giorni tramite lettera raccomandata A/R tenendo indenne il *Collaboratore* delle spese e del lavoro eseguito.

In caso di recesso del committente senza preavviso, il *Collaboratore* ha diritto alla corresponsione di una quota del compenso proporzionale al preavviso omesso.

Nessun preavviso e nessuna indennità sono dovuti in caso di recesso del committente per giusta causa.

Il *Collaboratore* può recedere dal contratto con comunicazione scritta spedita mediante raccomandata A/R, con un preavviso di quindici giorni.

In caso di recesso del *Collaboratore* senza preavviso, il committente ha diritto di trattenere una quota del compenso proporzionale al preavviso omesso. Sono fatti salvi gli effetti del recesso del *Collaboratore* per giusta causa.

Art. 10

Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Il *Collaboratore*, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni previste dal "*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici*", ed a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è tenuto all'osservanza degli obblighi di condotta in parola, per quanto compatibili, pena la risoluzione o la decadenza del rapporto stesso ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 62/2013 (GU n.129 del 4-6-2013).

Il "*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici*", allegato al presente contratto, è consultabile sul sito: <http://www.normattiva.it/urires/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2013-04-16;62!vig>

La sottoscrizione del presente contratto vale anche quale ricevuta e sottoscrizione del sopracitato "*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici*" da parte della dott.ssa Marina Velluzzi, la quale dichiara di averne preso piena e diretta conoscenza.

Art. 11

Spese di convenzione

Le spese di bollo relative alla presente convenzione sono a carico del *Collaboratore*.

Il presente contratto, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 131/86, è soggetto a registrazione in caso di uso.



Art. 12

Controversie

Per tutte le controversie insorgenti in ordine all'interpretazione e all'applicazione del presente contratto, è competente il Foro di Cagliari.

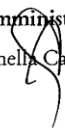
Art. 13

Rinvio

Per quanto non espressamente previsto, si applicano al presente contratto le norme dettate in materia dal codice civile nonché dalle disposizioni fiscali vigenti.

L.C.S.

Il Direttore amministrativo
dott.ssa Antonella Carreras



Il Collaboratore
dott.ssa Marina Velluzzi

